



**REGIONE CALABRIA,
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 34049 del 21.11.2019

Classificazione 01-15-01

Deliberazione n. 531 della seduta del 18 NOV. 2019

Oggetto: Misure conseguenziali al Giudizio di Parificazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 di cui alla deliberazione n. 130/2019/PARI della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria

L'ASSESSORE AL BILANCIO E
POLITICHE DEL PERSONALE
Dott.ssa Mariateresa Fragomeni

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

IL DIRIGENTE GENERALE

Dirigente/i Generale/i: (Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: _____

IL DIRIGENTE SETTORE
Dott.ssa E. Frondato

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

1. con la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 28 maggio 2019 è stato approvato il progetto di legge sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 corredato dai relativi allegati;
2. il Rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'art.1, comma 5, primo periodo del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per poter essere parificato (ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214);
3. nell'udienza del 23 ottobre 2019 è stato svolto il Giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 e in data 7 novembre 2019 è stata trasmessa la deliberazione sul giudizio di parificazione n. 130/2019/PARI, unitamente alla annessa Relazione nonché al Rendiconto regionale munito del visto di parziale parificazione;
4. che con la Deliberazione n. 130/2019/PARI, la Corte dei conti ha parificato il Rendiconto Generale della Regione Calabria per l'esercizio 2018, approvato con la DGR 218/2019, nelle componenti del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio, ad eccezione:
 - 4.1 dei residui attivi di euro 14.997.652,18, relativi al credito per la fornitura del servizio idropotabile nei confronti del Comune di Reggio Calabria, oggetto di dichiarazione di insussistenza al 31.12.2018 in seguito ad accordo tra l'Amministrazione e il predetto Comune;
 - 4.2 della parte accantonata del Risultato di amministrazione al 31.12.2018, di cui al Prospetto dimostrativo "Allegato A – Risultato di amministrazione", con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), nella parte in cui non si è tenuto conto di residui attivi (ubicati al capitolo di entrata E0360110500), per euro 64.974.388,27, e con riferimento al Fondo rischi, nella misura in cui non risulta valorizzata la passività connessa al credito per la fornitura idropotabile nei confronti del Comune di Cosenza (complessivamente pari ad euro 19.575.652,18) nella misura ritenuta opportuna;
 - 4.3 del risultato di amministrazione al 31.12.2018, che risulta sovrastimato per euro 14.997.652,18;
 - 4.4 del totale parte disponibile – rigo E dell'allegato a) Risultato di amministrazione, nella parte in cui risulta sovrastimato a causa della insufficiente valorizzazione del FCDE e del Fondo rischi (nei termini indicati nella parte motiva della deliberazione);
5. che nella su indicata Deliberazione 130/2019/PARI, la Corte dei conti individua ulteriori criticità non ostative alla Parifica, specificando che:
 - 5.1 sono presenti ingenti pignoramenti che vincolano il Fondo Cassa della Regione al 31.12.2018, ove si consideri che su un fondo cassa di oltre 428,27 milioni di euro, la quota vincolata è pari ad oltre 111,22 milioni di euro, e che *"è necessario, quindi, che vengano avviate efficaci iniziative onde provvedere alla eliminazione dei vincoli sulle somme pignorate in esercizi lontani nel tempo e/o di quelli recenti non oggetto di opposizione"*;
 - 5.2 in relazione alla accurata mappatura del contenzioso regionale, è emerso *"che non tutto il contenzioso risulta accuratamente tracciato, soprattutto se affidato a legali esterni; emerge, inoltre, che il rischio contenzioso è stato fronteggiato di regola, attraverso l'utilizzo di altri capitoli di spesa/accantonamenti presenti nel Bilancio regionale. Onde effettuare accantonamenti a fondo rischi non congrui (sia nel senso della loro sovrastima, sia nel senso di una loro sottostima), si invita l'amministrazione ad effettuare un attento riesame del proprio contenzioso"*;

5.3 ulteriori problematiche sono indicate nella relazione annessa alla Deliberazione su citata n. 130/2019/PARI;

RILEVATO che, nell'ambito delle problematiche riscontrate nel corso dell'istruttoria sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 che possono avere incidenza diretta e immediata sulle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2018, per come evidenziato anche nel corpo della Relazione annessa al Giudizio di parificazione di cui trattasi, è emerso che il "Fondo rischi" viene effettivamente utilizzato a consuntivo in minima parte (per l'esercizio 2018, l'utilizzo è stato di circa 2 mln di euro) rispetto alla mole del contenzioso in essere e all'entità dello stesso. Inoltre è stata rilevata l'erronea registrazione tra le somme indicate tra i residui passivi di nuova formazione, di impegni assunti nell'anno 2018 e la cui esigibilità, è invece differita in anni successivi al 2018 (allegati 1/A e 1/B accluso alla presente);

TENUTO PRESENTE che la Regione, a partire dall'esercizio finanziario 2015 sta effettuando il ripiano trentennale, con quote costanti di euro 3.401.484,42, del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui pari originariamente ad euro 102.044.532,7, nonché il ripiano derivante dal Fondo anticipazione di liquidità in sanità, secondo le modalità specificamente indicate nella legge L. 28/12/2015 n. 208, che alla data del 31.12.2015 era pari ad euro 85.955.808,90;

CONSIDERATO che, in base all'art. 4, del D.M. 2 aprile 2015, "*....in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.42 (commi da 12 a 15) del D.lgs 118/2011:

- il disavanzo accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione;
- la mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione, con tutte le conseguenze derivanti dalle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;
- ai fini del rientro, devono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;

RILEVATO che:

- le misure correttive necessarie ad eliminare le criticità individuate dalla Sezione di controllo della Corte di Conti comportano un sicuro aumento del disavanzo di amministrazione dell'anno 2018, rispetto a quello registrato nell'esercizio finanziario 2017;
- come anche indicato nella Relazione sul Giudizio di parificazione dell'esercizio finanziario 2018, la Regione sta effettuando il ripiano del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui in maniera più rapida rispetto a quello *teorico* (dato dalla differenza tra il valore originario del disavanzo da ripianare in trenta anni e le quote costanti da ripianare per come previste nel Piano di rientro) di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.80/2015 che approva il piano di rientro, e che gran parte di tale maggior ripiano è stato effettuato nell'anno 2017;

RILEVATO, altresì, che:

- le decisioni della Corte dei Conti assunte nel corso dell'esame dei documenti contabili degli Enti locali (ex multis Del. 103/2019 della Sezione di controllo per la Calabria) mirano a verificare il rispetto dell'articolo 4, del D.M. 2 aprile 2015, avendo riguardo alla differenza tra il disavanzo teorico come su definito e quello effettivamente generatosi nel corso dell'esercizio in esame e che, mutuando tale giurisprudenza, le misure richieste dalla Corte dei Conti in sede di parifica comportano un peggioramento del disavanzo al 31.12.2018 che si attesta comunque al disotto del disavanzo teorico;
- tuttavia, dalla lettura del testo del decreto ministeriale su citato nel quale sono contenute le disposizioni sul ripiano del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui pare emergere che il maggiore disavanzo si determina avendo a riferimento non il disavanzo *teorico* ma quello *effettivo* registrato nell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento, ove si consideri che è testualmente stabilito che l'oggetto della verifica è che *"il disavanzo al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente;*
- sebbene nel paragrafo su *"Il ripiano del disavanzo (rectius, dei disavanzi) negli esercizi 2015, 2016 e 2017"* contenuto nella Relazione che correda il Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell'anno 2018, venga preso a riferimento il *disavanzo teorico* della Regione, per come su definito, non si rinviene alcun esplicito richiamo nella Deliberazione della Magistratura contabile e nella relazione che la correda, al valore da prendere quale termine di paragone al fine di individuare l'entità del maggiore disavanzo da ripianare;

CONSIDERATO, quindi, che il quadro normativo e giurisprudenziale non appare chiaro, che la legislatura è in via di conclusione e che i tempi tecnici necessari per l'approvazione della legge sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e della successiva legge di assestamento del Bilancio 2019-2021 non consentono di poter avviare definitive interlocuzioni con la Corte dei conti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, malgrado la maggiore semplicità di perseguire la soluzione su indicata del confronto tra il disavanzo effettivo e quello teorico, si ritiene opportuno adottare soluzioni che, almeno per questo anno, non esponano l'amministrazione a rilievi da parte degli Organi di controllo;

VISTO che, in base alle criticità con la Deliberazione n. 130/2019/PARI la Magistratura contabile invita l'amministrazione regionale a:

1. *"adottare le misure correttive indicate nella Relazione allegata alla decisione onde porre rimedio alle criticità evidenziate"*;

2. "avviare efficaci iniziative onde provvedere alla eliminazione dei vincoli sulle somme pignorate in esercizi lontani nel tempo e/o di quelli recenti non oggetto di opposizione";
3. "ad effettuare un attento riesame del proprio contenzioso" ... "onde evitare di effettuare accantonamenti a fondo rischi non congrui (sia nel senso della loro sovrastima, sia nel senso di una loro sottostima)";

RILEVATO che l'adozione delle obbligatorie misure correttive necessarie a eliminare le criticità che hanno comportato la "parifica parziale" del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, rende necessaria l'effettuazione delle seguenti operazioni contabili:

- a) cancellazione del residuo attivo di euro 14.997.652,18 (capitolo di entrata E0360110500), relativo al credito per la fornitura del servizio idropotabile nei confronti del Comune di Reggio Calabria, oggetto di dichiarazione di insussistenza al 31.12.2018;
- b) inserimento, nell'ambito Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dei residui attivi, ubicati al capitolo di entrata E0360110500, per l'importo complessivo di euro 64.974.388,27;
- c) valorizzazione, nell'ambito del Fondo rischi per contenzioso, della passività potenziale connessa alla vertenza instaurata dal Comune di Cosenza in relazione al credito vantato dalla Regione (complessivamente pari ad euro 19.575.652,18), nella misura commisurata alla classe di rischio stimato dall'Avvocatura regionale e dal Dipartimento regionale competente (Infrastrutture, lavori pubblici, mobilità);

RILEVATO, altresì, che al fine di ridurre, da subito, parte delle criticità rilevate dalla Magistratura contabile, garantire il rispetto del "principio della competenza finanziaria", per come declinato nell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 nonché il principio della veridicità delle scritture contabili, è necessario:

- d) riesaminare il contenzioso regionale in essere alla data del 31.12.2018, anche alla luce dei capitoli di spesa presenti in bilancio, al fine di evitare l'accantonamento di somme non congrue rispetto al rischio di soccombenza connesso alle vertenze attualmente in essere;
- e) rettificare, alla data del 31.12.2018, gli impegni assunti nell'anno 2018 e gli spostamenti di esigibilità degli stessi, per come indicato negli allegati 1/A e 1/B acclusi alla presente, provvedendo ad effettuare tutte le necessarie variazioni alle scritture contabili;

CONSIDERATO che l'Avvocatura ha proceduto al riesame del contenzioso regionale in essere sino alla data del 31.12.2018 (allegato 2), effettuato sulla base delle informazioni disponibili presso la struttura regionale e ha, per come dettagliatamente indicato nella relazione sull'attività svolta, compiegata alla presente (allegato 3), rimodulato l'entità delle somme accantonate in base:

1. alla classe di rischio delle vertenze, rivista alla luce delle risultanze di eventuali sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio e/o sulla base degli attuali orientamenti giurisprudenziali;
2. dell'entità dei fondi presenti nelle scritture contabili regionali (fondo per fare fronte ai pignoramenti effettuati presso il Tesoriere regionale, fondo per fronte al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, capitolo afferente alle spese legali, specifici stanziamenti connessi alla natura della spesa, etc);
3. ai contenziosi conclusi positivamente;
4. alle vertenze concluse negativamente ma per le quali sono state già erogate le risorse dovute;
5. alla natura del contenzioso;
6. alle indicazioni della Magistratura contabile in ordine alla valorizzazione della passività potenziale connessa alla vertenza instaurata dal Comune di Cosenza in relazione al credito vantato dalla Regione, commisurato in base alla classe di rischio stimata dall'Avvocatura regionale anche in base alle indicazioni ottenute dal Dipartimento cui

competete la gestione delle riscossioni del credito in argomento, che è pari al 10%, con il conseguente incremento, per questa specifica passività potenziale, dell'accantonamento per euro 1.957.534,00;

7. alle indicazioni della Magistratura contabile in ordine alla valorizzazione delle vertenze connesse al servizio idropotabile nella misura corrispondente alla classe di rischio stimata dall'Avvocatura regionale anche in base alle indicazioni ottenute dal Dipartimento cui compete la riscossione delle entrate in questione;
8. alla reale esistenza, alla data del 31.12.2018, del singolo contenzioso, espungendo quello passato in giudicato o confluito, per mero errore materiale (vertenze duplicate), nell'ambito dell'elenco di cui trattasi;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito dell'importante attività di revisione posta in essere dall'Avvocatura regionale, il valore del Fondo del contenzioso (quantificato in precedenza dalla stessa Avvocatura in euro 49.440.388,88 a cui si sono sommati a fini prudenziali ulteriori 17.721.366,48, per un totale complessivo di euro 67.161.756,36), è stato rideterminato in euro 43.551.257,87, con ciò acclarando una evidente sopravvalutazione dello stesso rispetto alle indicazioni fornite in precedenza;

RILEVATA quindi, la necessità di rettificare le scritture contabili alla data del 31.12.2018 e di effettuare tutte le necessarie variazioni che discendono dalle registrazioni contabili richieste al fine di ottemperare alle disposizioni della Magistratura contabile;

CONSIDERATO che:

- in occasione delle attività legate all'adozione delle misure conseguenziali, è emerso che dopo l'approvazione del Rendiconto Generale dell'anno 2018, alcuni Dipartimenti regionali ed il Dipartimento Bilancio hanno rilevato (note in atti), anche sulla base della puntuale disamina dei provvedimenti amministrativi di spesa, il venir meno, sin dalla data del 31.12.2018, delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sottostanti agli impegni residui e perenti indicati nell'allegato 4, compiegato alla presente, nonché la mancata eliminazione dalle scritture contabili di tali somme con la conseguenza che, nel Rendiconto generale dell'anno 2018, approvato con la citata DGR 218/2019, sono presenti tra i residui passivi, importi privi di obbligazioni giuridiche e che non costituiscono debiti per l'amministrazione regionale;
- in occasione della predisposizione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, per come approvato con la DGR 218/2019, sono state accantonate risorse, complessivamente pari ad euro 33.800.000,00 (capitolo U9200301501 "Accantonamento di risorse derivanti da economie di gestione effettuate su capitoli finanziati da risorse autonome al fine di riequilibrare eventuali e non prevedibili riduzioni di entrata o maggiori accantonamenti ai fondi di cui al d.lgs. 118/2011), da utilizzare per riequilibrare il bilancio in caso di eventuali riduzioni di entrate o incrementi non prevedibili di accantonamenti di risorse a FCDE, a Fondo rischi e perdite Società;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto su indicato in ordine al ripiano del maggiore disavanzo, si rende necessario ridurre l'impatto delle misure correttive richieste dalla Corte dei conti attraverso:

- l'eliminazione dei residui perenti e passivi risultanti privi delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31.12.2018, contenute nell'allegato 4, compiegato alla presente rispettivamente per euro 12.752.027,40 e per euro 6.309.037,05;
- l'utilizzo della quota accantonata nell'avanzo di amministrazione al capitolo U9200301501 per un importo pari ad euro 33.800.000,00;

- l'inserimento, nell'ambito delle quote accantonate del risultato di amministrazione, del valore del "Fondo rischi per contenzioso", per come rideterminato dall'Avvocatura regionale in euro 43.551.257,87;

VALUTATO che, al fine di risolvere la criticità non ostativa alla Parifica del Rendiconto dell'anno 2018 afferente al volume elevato di pignoramenti che grava sul Fondo Cassa regionale, è necessario dare indirizzo all'Avvocatura regionale affinché provveda a porre in essere tutte le attività di propria competenza tese alla eliminazione dei vincoli sulle somme pignorate anche mediante la costituzione, entro sette giorni dalla notifica della presente, di apposita task force costituita da cinque avvocati dell'avvocatura regionale e tre unità di personale amministrativo presente presso la citata struttura regionale;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge L. 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il D.M. 2 aprile 2015;

VISTI gli allegati 1/A, 1/B, 2, 3 e 4 acclusi alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le seguenti misure correttive conseguenti al giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 di cui alla deliberazione n.

130/2019/PARI della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria, nonché le ulteriori misure necessarie a ridurre, da subito, parte delle ulteriori criticità rilevate dalla Magistratura contabile e a garantire il rispetto del “principio della competenza finanziaria”, per come declinato nell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e il principio della veridicità delle scritture contabili:

- 1.1. cancellazione del residuo attivo di euro 14.997.652,18 (capitolo di entrata E0360110500), relativo al credito per la fornitura del servizio idropotabile nei confronti del Comune di Reggio Calabria, oggetto di dichiarazione di insussistenza al 31.12.2018;
 - 1.2. inserimento, nell'ambito Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dei residui attivi, ubicati al capitolo di entrata E0360110500, per l'importo complessivo di euro 64.974.388,27;
 - 1.3. rettifica del valore delle quote accantonate del risultato di amministrazione al fine di registrare il valore dell'accantonamento al Fondo rischi contenzioso in euro 43.551.257,87, per come rideterminato dall'Avvocatura regionale (Allegati n. 2 e n. 3);
 - 1.4. rettifica per l'importo di euro 5.434.571,96, alla data del 31.12.2018, degli impegni assunti nell'anno 2018 e degli spostamenti di esigibilità degli stessi, per come indicati negli allegati 1/A e 1/B, del fondo pluriennale vincolato ed effettuazione delle conseguenti variazioni sui successivi esercizi finanziari;
 - 1.5. eliminazione dalle scritture contabili regionali, alla data del 31.12.2018, degli impegni di spesa passivi e perenti, rispettivamente per euro 12.752.027,40 e per euro 6.309.037,05, per i quali sia stata acclarata l'inesistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti (allegato 4);
 - 1.6. utilizzazione dei fondi presenti tra le quote accantonate del risultato di amministrazione (capitolo U9200301501), per un importo di euro 33.800.000,00;
 - 1.7. rettifica del valore delle quote accantonate del risultato di amministrazione al fine di tenere conto dell'eliminazione residui perenti che, alla data del 31.12.2018, erano privi dell'obbligazione giuridicamente vincolante, che vengono così ridefinite in euro 135.865.800,66;
2. di stabilire che dette misure devono essere registrate nelle scritture contabili regionali e confluire nel rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018;
 3. dare indirizzo all'Avvocatura regionale affinché provveda con immediatezza a porre in essere tutte le attività di propria competenza tese allo svincolo dei pignoramenti che grava sul Fondo Cassa regionale anche mediante la costituzione, entro sette giorni dalla notifica della presente, di apposita task force costituita da cinque avvocati dell'avvocatura regionale e tre unità di personale amministrativo presente la citata struttura regionale;
 4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei revisori, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
 5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei conti- Sezione di controllo per la Regione Calabria, a cura del Dipartimento proponente;
 6. di trasmettere copia della presente al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
 7. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Anicelli

IL PRESIDENTE

Il Presidente
Mario Oliverio